

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1998

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(983) *PELELLA*: *Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale*

(999) *CAMO ed altri*: *Disciplina di talune attività svolte da Associazioni di promozione sociale*

(2312) *CORTIANA*: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2448) *BIANCO ed altri*: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2510) *BOSI ed altri*: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico*

(Discussione congiunta. Disgiunzione del disegno di legge n. 999 e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 983, 2312, 2448 e 2510)

PRESIDENTE *Pag. 3, 4, 9 e passim*
ANDREOLLI (*PPI*) 7

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (21 gennaio 1998)

BESOSTRI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)..... Pag. 6	PASQUALI (<i>AN</i>) Pag. 6
LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>) 9	PASTORE (<i>Forza Italia</i>)..... 7
MAGGIORE (<i>Forza Italia</i>) 4, 5	ROTELLI (<i>Forza Italia</i>) 5, 8
MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) 8, 10	TIRELLI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>) ... 7
MUNDI (<i>Rin. Ital. e indep.</i>) 9	TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la</i>
PARDINI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla</i>	<i>solidarietà sociale</i> 9, 10, 11
<i>Commissione</i> 3, 4, 5 e <i>passim</i>	

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(983) PELELLA: *Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale*

(999) CAMO ed altri: *Disciplina di talune attività svolte da Associazioni di promozione sociale*

(2312) CORTIANA: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2448) BIANCO ed altri: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2510) BOSI ed altri: *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico*

(Discussione congiunta. Disgiunzione del disegno di legge n. 999 e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 983, 2312, 2448 e 2510)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale», d'iniziativa del senatore Pelella, «Disciplina di talune attività svolte da Associazioni di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Camo, Folloni, Zanoletti, Gubert e Costa, «Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale», d'iniziativa del senatore Cortiana, «Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale», d'iniziativa dei senatori Bianco, Speroni, Moro, Antolini, Dolazza, Peruzzotti, Lorenzi e Brignone, e «Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico», d'iniziativa dei senatori Bosi, Tarolli, Agostini, Ascutti, Baldini, Bertoni, Besso Cordero, Bettamio, Bertolotto, Brienza, Brignone, Bucciero, Callegaro, Camo, Castellani Carla, Centaro, Cioni, Cirami, Cozzolino, De Anna, De Corato, Erroi, Folloni, Fumagalli Carulli, Greco, Gubert, Lauria Baldassare, Lauro, Lisi, Lo Curzio, Loiero, Manieri, Martelli, Minardo, Monteleone, Mundi, Nava, Napoli Bruno, Palombo, Pasquali, Pedrizzi, Porcari, Rescaglio, Sella di Monteluca, Squarcialupi, Terracini, Tomassini, Toniolli, Turini, Ventucci e Veraldi.

Prego il senatore Pardini di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PARDINI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge in esame hanno come oggetto fondamentale le associazioni storiche di promozione sociale. Si tratta di associazioni che da oltre cinquant'anni operano nel campo della tutela dei disabili;

da tempo, con vari decreti legislativi, è stata riconosciuta loro una figura giuridica particolare.

Nello specifico, le associazioni oggetto dei provvedimenti in discussione sono le seguenti: Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), Unione italiana ciechi (UIC), Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). Nel quadro di tali associazioni storiche, i disegni di legge nn. 2312, 2448 e 2510 prevedono anche l'inserimento dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), che da oltre vent'anni opera in tutto il territorio nazionale svolgendo un'attività assai puntuale, attenta e capillare di sostegno e assistenza a questi soggetti e alle loro famiglie.

Lo scopo dei disegni di legge oggi in discussione è quello di riconoscere a tali associazioni il carattere di associazioni di interesse nazionale, il che consentirebbe di attribuire loro un riconoscimento particolare per quanto riguarda prevalentemente le sedi di consultazione in cui potrebbero essere chiamate, come ad esempio quelle con i Ministri. I provvedimenti in esame si muovono nella direzione di regolare il settore, in forte espansione, della promozione e dell'assistenza sociale in cui, accanto alla proliferazione di iniziative di volontariato, spesso encomiabili, vi è il rischio che si inseriscano elementi meno trasparenti o comunque non efficaci come quelli che da anni vi operano.

A mio avviso è assolutamente necessario prevedere un intervento legislativo per disciplinare un settore che ne ha particolare bisogno.

Ritengo che, sulla base dei vari disegni di legge in esame, si possa pervenire all'elaborazione di un testo unificato. Tuttavia, propongo di disgiungere la discussione del disegno di legge n. 999 dato il carattere peculiare del suo contenuto; esso infatti prevede l'istituzione di una commissione di inchiesta sulle associazioni che raccolgono quote associative.

Per i restanti provvedimenti, ribadisco la possibilità di pervenire ad una testo unificato, sui cui la Commissione potrà deliberare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta avanzata dal relatore si intende accolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGGIORE. Signor Presidente, vorrei rilevare che l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali solitamente non è compresa tra le associazioni storiche. Ai fini della redazione di un testo unificato occorre valutare innanzi tutto se inserire anche questa fra le associazioni, e considerare altresì la possibilità di aggiungere anche altre associazioni, purchè rispondano a determinati requisiti.

PARDINI, *relatore alla Commissione*. Senatore Maggiore, l'ANFFAS, costituitasi nel 1958, opera da quarant'anni sul territorio nazionale con 220 centri distribuiti nelle varie regioni e province, e rappresenta oltre un milione di famiglie di ragazzi subnormali. Ritengo che in base a

tali caratteristiche possa essere considerata anch'essa un'associazione «storica» di interesse nazionale.

MAGGIORE. Non intendevo mettere in dubbio i meriti dell'ANF-FAS: volevo solo sottolineare che vanno valutati altri casi analoghi e che quindi, come ho detto, non va esclusa la possibilità di comprendere anche altre associazioni nella categoria considerata.

ROTELLI. Signor Presidente, devo preliminarmente fare due notazioni di carattere lessicale.

La scelta di definire già nel titolo dei disegni di legge al nostro esame queste associazioni come «storiche» desta qualche perplessità. Con tale aggettivo ci si riferisce di solito ad enti o istituti che svolgono la loro attività nel campo degli studi storici. In questo caso il termine non sarebbe pertinente.

PARDINI, *relatore alla Commissione*. Ma il termine «storico» è qui usato in un'accezione diversa.

ROTELLI. Se con l'aggettivo «storico» si intende designare una istituzione che ci è stata tramandata dal passato, esso non può essere riferito alle associazioni della promozione sociale, considerato che alcune sono di formazione relativamente recente. Ciò anche nell'eventualità che successivamente si intenda ampliare il campo ad altre associazioni di promozione sociale purchè rispondano a determinati requisiti.

Se si intende restringere il campo a quelle associazioni che abbiano una certa tradizione consolidata, il cui operato sia quindi verificabile e controllabile, oppure riferirsi al loro valore sociale, sarebbe opportuno un aggettivo diverso, considerate le connotazioni proprie del termine «storico».

Perplessità desta anche la formulazione della rubrica apposta all'articolo 1 del disegno di legge n. 983 «Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale». Si giustappongono i concetti di funzione e di ruolo, che coprono aree semantiche diverse, solo parzialmente coincidenti. Con la parola «funzione» viene generalmente indicato il complesso di attività svolte da un organismo, mentre la parola «ruolo» designa di solito la funzione svolta da un organismo in relazione ad altri.

Un'ulteriore considerazione merita il riferimento, nella medesima rubrica, alla categoria dell'interesse nazionale, richiamato nell'articolo 117 della Costituzione, in cui si stabilisce che le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale. Ora, sembra che la categoria di interesse nazionale sia qui inserita quasi ad esclusione di altri interessi di carattere territoriale. Ciò mi sembra in contrasto con la volontà, sempre e più volte ribadita da tutte le parti, di conferire maggiore autonomia alle singole realtà regionali proprio nel momento in cui, delineandosi un cambiamento dello Stato in senso federalista, molte questioni vengono considerate sotto questo profilo. Si tratta, in sostanza, di capire se la definizione di «enti

di interesse nazionale» sia una sorta di affermazione di principio o debba avere conseguenze sugli statuti di queste associazioni.

Delle associazioni in questione dovrebbero far parte tutti i soggetti che versano in una determinata situazione personale, anche se si possono verificare casi di persone che per la loro condizione potrebbero essere rappresentati da più di una delle associazioni qui prese in esame.

Concludo il mio intervento con l'auspicio e l'invito che i compiti di queste associazioni vengano fissati direttamente dalla legge che è ora in corso di elaborazione, senza rinviare, come spesso avviene, ad ulteriori atti legislativi.

PASQUALI. Signor Presidente, al contrario di quanto osservato dal senatore Rotelli, non ravviso nei disegni di legge presentati tutti i difetti da lui rilevati. A mio avviso, gli interessi tutelati dalle associazioni sono certamente pubblici. Non si pone affatto in contrapposizione rispetto al *trend* di valutare tutto in chiave federalista il riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale.

Nel disegno di legge n. 2510, di cui peraltro sono firmataria, si prevede il riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico. Tale riconoscimento è giustificato ed è giusto che si parli di associazioni storiche, anche perchè non molto tempo fa in questa stessa Aula ci siamo occupati proprio delle associazioni storiche in relazione ad una legge finanziaria al fine di far pervenire a tali associazioni il completamento di un finanziamento dovuto. Quindi ci siamo già posti il problema; sappiamo quale sia l'alto valore sociale delle associazioni oggetto dei provvedimenti in esame, e pertanto considero del tutto positivamente che sia loro attribuito il riconoscimento proposto dai disegni di legge, che naturalmente dovranno essere discussi sulla base di un testo unificato.

BESOSTRI. Signor Presidente, la questione delle associazioni storiche non è una novità. Ricordo ad esempio una discussione in Commissione in sede di esame della normativa sull'editoria, laddove si parlava di testate «storiche», le quali, anche se non si occupavano di storia, erano comunque storiche.

Ritengo del tutto condivisibile la proposta avanzata dal relatore di pervenire ad un testo unificato. Il relatore potrà tenere conto di quanto emerso dalla discussione generale nonchè di alcune osservazioni del senatore Rotelli.

In effetti, dovremmo prendere in considerazione anche gli statuti di queste associazioni, verificando la compatibilità della loro formulazione con la nuova veste che esse dovrebbero assumere. Infatti, trattandosi di associazioni che dovrebbero intervenire in un certo senso nel procedimento legislativo (in quanto viene previsto l'obbligo di consultazione in relazione all'approvazione di provvedimenti relativi al settore di cui si occupano), è chiaro che dovremmo avere una conoscenza approfondita di esse, come anche dei criteri con i quali i fondi di cui hanno goduto sono stati gestiti.

Tra l'altro, la libertà di accesso alle associazioni, una volta riconosciuto loro tale *status* particolare, dovrà essere garantita. Ricordo ad esempio il caso della SIAE (Società italiana autori e editori): è un'associazione che svolge funzioni rilevanti di interesse pubblico e spesso è stata oggetto di critiche. Infatti in queste associazioni si sviluppano storicamente dei nuclei, che le tengono in mano, che non sono proprio un esempio di democrazia. Una volta che dovessimo riconoscere queste particolari funzioni – e sono d'accordo nel riconoscere la sussistenza dei requisiti – dovremmo svolgere un'indagine molto approfondita sulla natura di tali associazioni, per vedere ad esempio se sono state o meno coinvolte in questioni di malversazioni di fondi pubblici. L'ANFFAS, per esempio, nella sua attuale struttura lascia molta libertà alle associazioni provinciali. Non più di due anni fa a Messina si è avuto uno scandalo di proporzioni notevoli per l'uso dei finanziamenti da parte dell'associazione provinciale, di cui approfittavano i funzionari dell'organizzazione a scapito dei soggetti destinatari dei contributi versati per gli scopi sociali previsti.

TIRELLI. Signor Presidente, in relazione a quanto affermava poc'anzi il senatore Besostri, le associazioni oggetto dei disegni di legge in discussione potrebbero essere trasformate in enti *no profit* di utilità sociale, come prevede un recente provvedimento legislativo. Nel loro statuto esse prevedono talune condizioni per quanto riguarda ad esempio i soci, la non trasferibilità dei fondi e altre disposizioni come la presentazione di rendiconti economici e finanziari precisi. In questo modo si potrebbe ovviare anche ai rischi di cui si parlava.

ANDREOLLI. Signor Presidente, sarebbe opportuno che il relatore predisponesse al più presto, anche sulla base delle osservazioni fatte finora, una bozza del testo unificato affinché la Commissione possa essere messa nelle condizioni di lavorare su uno schema già predisposto.

Vi sono norme in vigore che disciplinano parte della materia per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti per usufruire di determinate agevolazioni di varia natura. Quindi, sulla base di norme già esistenti, si potrebbe procedere all'elaborazione di un testo unificato per avere un quadro complessivo di riferimento.

Per assegnare il riconoscimento previsto è necessario stabilire alcune condizioni di trasparenza e di pubblicità. Questo è un obiettivo che si può raggiungere con facilità, al di là delle osservazioni fatte dal senatore Rotelli sull'uso dell'aggettivo «storiche», anche se certamente si devono usare espressioni consone alle finalità che si vogliono conseguire.

PASTORE. Signor Presidente, anzitutto vorrei sapere se in questo campo l'attribuzione della qualifica di «enti di interesse nazionale» ha rilevanza giuridica e quale significato specifico assume, cioè quali conseguenze sono ricollegabili a tale particolare attribuzione. Ricordo che di interesse nazionale si è parlato anche in merito al settore bancario – mi sembra a proposito della Banca nazionale del lavoro

e del Banco di Napoli – e vi è uno statuto collegato a tale qualifica riguardante un certo tipo di impresa.

Confesso di non essere molto esperto in materia, e pertanto vorrei sapere se in questo caso si tratta solo di un'affermazione di principio, di cui d'altra parte potremmo anche fare a meno, oppure se essa ha una valenza sul piano giuridico, nel senso di comportare particolari conseguenze giuridiche.

In secondo luogo, vorrei far rilevare alcune mie perplessità: oltre a quelle collegate – qualora la risposta alla mia domanda dovesse essere negativa – alla formulazione di intenti senza conseguenze normative, avrei delle perplessità circa l'applicazione di un criterio estensivo che potrebbe portare ad individuare una categoria eccessivamente numerosa di associazioni. Non attribuisco molta importanza all'aggettivo «storiche», come faceva poc'anzi il senatore Rotelli, anche se condivido le sue perplessità. Tale aggettivo è stato utilizzato perchè si faceva riferimento ad associazioni che operano da molto tempo nel settore e soprattutto – come leggo nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge n. 983 – ad associazioni che sono state riconosciute persone giuridiche di diritto pubblico e che quindi hanno già una propria configurazione giuridica specifica, con particolari controlli e norme di verifica anche della composizione degli organi, della gestione dei patrimoni, e via dicendo.

Ritengo che l'ampliamento di questo campo ad altre associazioni che non hanno tale configurazione porterebbe a sopprimere l'aggettivo «storiche», almeno nell'accezione di cui parlavo poc'anzi, ma soprattutto porterebbe ad aprire la via a soluzioni che non sappiamo dove condurrebbero. Infatti vi sono moltissime associazioni benemerite che operano nel campo sociale e che anche sul piano storico hanno una loro piena legittimazione.

E vengo ad un'altra perplessità. Se vogliamo approfondire – come ritengo opportuno – anche la questione degli statuti di queste associazioni per verificarne l'adeguatezza al riconoscimento normativo previsto, dobbiamo affrontare anche il problema della riscrittura generale delle norme in materia di associazioni non di lucro in genere. Anche se vi sono norme di carattere fiscale che prevedono agevolazioni per questo tipo di associazioni, sarebbe opportuno evitare il rischio di creare un'area di agevolazioni troppo vasta.

ROTELLI. Signor Presidente, mi sia consentita un'altra brevissima notazione critica sui disegni di legge in esame.

L'attribuzione a determinate associazioni di una sorta di rappresentanza esclusiva degli interessi degli associati e delle categorie di riferimento trae le proprie origini da una matrice corporativa che risale ad un'epoca storica e a un regime politico ben individuabili.

MARCHETTI. Sarebbe senz'altro utile, signor Presidente, come è già stato rilevato da altri colleghi, disporre di un testo elaborato dal relatore che unifichi in modo organico il contenuto dei diversi disegni di legge al nostro esame. Si rischia altrimenti di svolgere un dibattito in

qualche modo dispersivo e di fare osservazioni che risultano magari pertinenti rispetto a un testo e non all'altro.

Qualche riserva devo esprimere in merito alla previsione, contenuta nei provvedimenti al nostro esame, di una consultazione obbligatoria delle associazioni in questione nell'ambito dell'*iter* legislativo o addirittura nella sua fase prodromica: nel disegno di legge n. 2312 si stabilisce infatti che tali associazioni sono sentite «dai ministri proponenti in merito agli schemi di disegni di legge riguardanti la categoria dei disabili»; analoga misura è contenuta nel disegno di legge n. 2510.

Ora, se mi sembra giusto e doveroso ascoltare le associazioni in questione su temi che le riguardano, che conoscono da vicino, e su cui il loro contributo può essere importantissimo, mi sembra francamente eccessivo prevedere per legge l'obbligatorietà di questa consultazione, con il rischio, fra l'altro, di rendere eccessivamente farraginoso il percorso dei testi di legge in materia. Si tratta di associazioni riconosciute da leggi vigenti, quindi nulla vieta che possano essere ascoltate – ed è giusto che lo siano – dai Ministri o dalle Commissioni parlamentari quando sono in discussione provvedimenti che riguardano il mondo dell'*handicap*. Diverso è invece stabilire per legge che esse devono essere consultate addirittura prima di promuovere una iniziativa legislativa in materia: questo mi sembra in qualche modo improprio.

LUBRANO DI RICCO. Signora Ministro, vorrei sapere se vi è una relazione tra le iniziative in discussione e il disegno di legge approvato dalla Commissione in sede deliberante il 7 ottobre scorso, recante un contributo finanziario alle associazioni di promozione sociale. Vi è un rapporto tra il contributo che abbiamo conferito a queste associazioni e la normativa che dovrebbe attribuire loro la qualifica di «enti di interesse nazionale»?

MUNDI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare che anch'io sono favorevole alla proposta di redigere un testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo condivide pienamente le valutazioni e le proposte del relatore. Vorrei precisare che le iniziative in discussione integrano il provvedimento citato dal senatore Lubrano Di Ricco.

Inoltre, vorrei sottolineare l'importanza di un intervento legislativo in questo settore, e lo faccio proprio alla luce dell'esperienza, dovendo svolgere funzioni di coordinamento in base alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Proprio ai fini dell'attuazione di questa legge – e mi rivolgo in particolare a chi ha posto il problema della consultazione – ho sentito la necessità, anche se nessuna normativa lo richiedeva, di istituire presso il mio Ministero la consulta delle associazioni dell'*handicap*. Non sono in grado di fare nulla senza il concorso, il contributo, la valutazione di chi ogni giorno vive questi problemi. Ma sappiamo di cosa stiamo parlando?

Trovo grave che invece si affrontino temi, come quello della riforma dello Stato sociale, che hanno a che vedere con il riordino del settore dell'assistenza e dell'invalidità, considerando come interlocutori dei poteri pubblici solo i sindacati, la Confindustria, le forze sociali, e non quei soggetti come le associazioni di cui ci stiamo occupando che, giorno per giorno, affrontano tali problemi e che quindi hanno un prezioso patrimonio di competenza e di esperienza. Faccio questa sottolineatura perchè ho trovato alquanto singolare alcune considerazioni svolte nel corso della discussione, da cui è trapelata una certa sottovalutazione dell'importanza di tali associazioni.

Le finalità di questi provvedimenti sono di fondamentale importanza. Parlo sulla base di un'esperienza concreta; anche se – ripeto – nessuna legge lo impone, ho avvertito l'urgenza di costituire la consulta. Tuttavia, se non vi è una legge che riconosca la funzione di queste associazioni come interlocutori fondamentali dei poteri pubblici, salvaguardando il riconoscimento dei diritti dei soggetti direttamente interessati, succede quello che è avvenuto nell'ultima trattativa sulla riforma dello Stato sociale, in cui è ovvio che come soggetti interessati sono considerate le categorie sociali; invece, quando si discute di riordino del settore dell'assistenza e dell'invalidità, è solo in base alla discrezionalità del Ministro che si convocano questi soggetti.

MARCHETTI. Onorevole Ministro, nessuno ha detto di non ascoltarli. Anche le leggi vigenti riconoscono l'esistenza e l'attività delle associazioni di promozione sociale, quindi il Governo può rivolgersi ad esse quali interlocutori per i propri interventi.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Ritengo che un intervento legislativo nella direzione indicata risolva il problema. L'importanza di una normativa di questo genere è molto avvertita dalle associazioni in questione proprio perchè consente loro di essere riconosciute sul piano legislativo quali interlocutori diretti dei poteri pubblici. Questo è molto importante soprattutto per l'azione di governo e legislativa.

Quindi, sulla base dell'esperienza, ribadisco la necessità di intervenire nella direzione proposta, facendo particolare riferimento alle difficoltà di attuazione della legge n. 104. Peraltro sarebbe impossibile procedere al riordino delle invalidità senza avere questi soggetti come interlocutori diretti, anche se certamente scomodi. Almeno per quanto mi riguarda, devo sottolineare che diversamente non sarei in grado di svolgere un'azione adeguata in questo settore, e non credo che ciò sia dovuto soltanto a limiti soggettivi. È impossibile svolgere un'azione adeguata senza un rapporto costante, anche se – ripeto – scomodo, con queste associazioni.

MARCHETTI. Onorevole Ministro, vorrei precisare che nessuno ha voluto dire cose del genere; anzi, è stata sottolineata l'esigenza di queste consultazioni. L'obiezione che è stata fatta riguarda semmai un altro aspetto della questione: se per promuovere un provvedimento legislativo

sia obbligatorio, politicamente doveroso, ascoltare questi soggetti. L'obiezione riguarda la previsione di tutto questo in termini legislativi.

Lei, onorevole Ministro, potrà anche non concordare su tale obiezione, però non può attribuire affermazioni che non sono state fatte.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Anch'io, senatore Marchetti, la pregherei di non attribuirmi dichiarazioni che non ho fatto. Ho soltanto sottolineato, sulla base dell'esperienza vissuta, l'importanza dell'obiettivo fondamentale di questi provvedimenti legislativi, che induce il Governo ad evidenziare la rilevanza dei provvedimenti anche se non sono di iniziativa governativa.

Una delle ragioni per cui riteniamo importanti tali iniziative, è che il riconoscimento legislativo di queste associazioni quali enti di interesse pubblico ha tra le conseguenze più importanti proprio quella di ammetterle come interlocutori diretti dei pubblici poteri responsabili degli interventi in questo settore. A mio avviso, con l'approvazione di una normativa come quella contenuta nei disegni di legge in discussione, si raggiungerà un risultato importante.

Inoltre, concordo sulla necessità di considerare tra le associazioni storiche anche l'ANFFAS. A tale associazione vanno riconosciuti meriti straordinari nel campo dell'assistenza e della tutela degli interessi dei soggetti che si assistono e delle loro famiglie, riguardando quella parte del settore delle invalidità che sicuramente presenta maggiori difficoltà e che ancora registra scarsa attenzione sul piano degli interventi legislativi; nell'ambito della legge n. 104 il mondo delle invalidità, che è proprio quello che ha più bisogno, è paradossalmente invece il più trascurato.

Quindi, sono assolutamente favorevole all'inclusione dell'ANFFAS tra le associazioni storiche di interesse nazionale di cui ai disegni di legge in discussione.

PARDINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, tutte le osservazioni fatte durante questa discussione sono assai interessanti, anche se forse in alcuni casi è stata data un'interpretazione forzata di certi intendimenti che l'ambito legislativo prevede.

Lo spirito fondamentale per cui si vuole arrivare all'unificazione dei vari provvedimenti in un solo testo è quello di riconoscere a queste associazioni, che svolgono per tradizione consolidata un ruolo di protezione e tutela dei disabili, uno statuto differenziato rispetto agli enti che proliferano anche in materia di assistenza. Dobbiamo considerare che spesso si assiste al fiorire di iniziative di volontariato non sempre chiare e trasparenti; quindi è importante, da una parte, dare un riconoscimento tangibile a chi da sempre, quindi storicamente, si occupa di questi problemi, e dall'altra garantire gli invalidi, gli *handicappati*, coloro che fanno parte di tali associazioni. Del resto abitualmente all'associazione dei ciechi aderiscono persone con questo *handicap*, e dell'associazione per le invalidità civili fanno parte persone con questo tipo di problemi, e così via.

Come ho precisato nella mia relazione, scopo principale dei disegni di legge in materia è quello di affermare, con un intervento legislativo, il ruolo istituzionale delle associazioni indicate, e di definirne, in modo analogo a quanto avviene in altri ordinamenti, la configurazione giuridica. In tal modo, queste associazioni potrebbero esplicitare in maniera più incisiva il loro ruolo ed affiancare i pubblici poteri nella tutela dei disabili.

Queste associazioni «storiche» – nel senso, senatore Rotelli, che operano in questo settore ormai da molti anni, con una tradizione consolidata – rappresentano un punto di riferimento indispensabile per il mondo dell'*handicap*, e per questo è quanto mai opportuno riconoscere loro la qualifica di enti di interesse nazionale e pubblico, distinguendoli all'interno del vasto, e spesso confuso, mondo dell'associazionismo.

Infine, condivido quanto ha detto il Ministro circa l'esigenza di sentire le associazioni in merito ai provvedimenti che riguardano le diverse categorie di disabili.

PRESIDENTE. Come convenuto, la Commissione assegna al relatore, senatore Pardini, l'incarico di redigere un testo unificato dei diversi disegni di legge, da rendere disponibile entro il 28 gennaio, fissando sin d'ora per mercoledì 11 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato stesso.

Ricordo che la Commissione ha accolto la proposta del relatore di disgiungere la discussione del disegno di legge n. 999. Pertanto viene rinviato ad altra seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 983, 2312, 2448 e 2510.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI